

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1959)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, FORMICA, IANNELLI, LI VIGNI
e MACCARRONE Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1971

Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare al vostro esame e che proponiamo alla vostra approvazione costituisce il risultato di un lungo, approfondito ed intenso studio promosso dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e al quale hanno partecipato l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione provincie d'Italia (UPI).

Si tratta, come è noto, delle organizzazioni nazionali che rappresentano unitariamente le autonomie locali del nostro Paese e le aziende di loro emanazione, per cui la solidale collaborazione e l'unanime consenso, con il quale le predette associazioni e tutte le parti politiche in esse rappresentate hanno condotto e concluso l'elaborazione del presente disegno di legge, ne costituisce il migliore accreditamento.

Il disegno di legge costituisce un aggiornamento della normativa vigente in tema di imprese pubbliche degli enti locali.

Tale essendo l'oggetto della proposta legislativa, occorre tener conto di tutte le categorie di enti locali interessati al fenomeno e cioè non soltanto dei comuni e delle pro-

vincie, ma anche delle regioni. Poichè peraltro queste ultime godono — come è ben noto — di una loro particolare autonomia (art. 115 della Costituzione), si è ritenuto di prevedere la semplice ipotesi dell'assunzione e gestione di servizi pubblici di interesse regionale da parte di questa categoria di enti locali, demandando alle singole leggi regionali di determinare i moduli organizzativi. In altri termini le norme del progetto riflettenti la possibilità della regione di assumere e gestire pubblici servizi vogliono avere la semplice natura di principi riportabili nell'ambito di una legge-cornice. E ciò senza trascurare il disposto dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione secondo il quale, in via normale, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali dovrebbe avvenire attraverso la delega agli enti locali.

L'attenta lettura del disegno di legge evidenzierà che la preoccupazione di fondo è stata quella di creare uno strumento operativo a raggio di azione variabile che fosse in grado di far fronte alle moderne e multiformi esigenze di una efficiente gestione dei pubblici servizi interessanti le comunità locali. Tale strumento organizzatorio si è rite-

nuto di individuare nel consorzio, che dovrebbe costituire il tipico ente di servizio del prossimo futuro.

Non si è ritenuto peraltro di dettare norme sulla possibilità di una costituzione coattiva, in quanto la sede più appropriata per disciplinare tale ipotesi è sembrata essere quella dell'auspicata riforma della legge comunale e provinciale.

In linea di principio è apparso opportuno distinguere chiaramente il momento della assunzione del pubblico servizio da parte dell'ente locale dal momento della sua gestione. Per questa ultima si sono previste le tre modalità tradizionali: e cioè la gestione a mezzo di azienda speciale, la gestione in economia e la gestione in regime di concessione a terzi. La terza figura nell'economia del disegno di legge appare peraltro nettamente residuale rispetto alle prime due e dovrebbe comunque concernere in via preferenziale enti pubblici economici o società in mano pubblica.

Mentre non si è ritenuto di dover tentare di offrire una nozione di pubblico servizio, ben conoscendo l'assoluta incertezza regnante al riguardo nella scienza amministrativistica e nel convincimento che saranno la prassi e la elaborazione giurisprudenziale a fornire al riguardo determinati canoni interpretativi, viceversa è parso opportuno di estendere la possibilità per gli enti locali di gestire i servizi pubblici con diritto di privativa. Per non cozzare peraltro in una eventuale eccezione di incostituzionalità in relazione all'articolo 43 della Costituzione, si è pensato in tale ipotesi che occorra farsi luogo da parte degli enti locali interessati alla previa espropriazione non delle preesistenti imprese esercenti il servizio pubblico assunto in regime di monopolio, ma semplicemente dei loro impianti e materiali ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione.

E veniamo a trattare dell'azienda speciale. Premesso che questa dovrà essere anche in futuro la normale forma di gestione del pubblico servizio di interesse locale, si poneva la necessità di potenziare la snellezza operativa dello strumento organizzatorio, tenendo conto della sua ormai indiscussa na-

tura imprenditoriale. Si poneva al riguardo un'alternativa: attribuire all'azienda speciale una personalità giuridica distinta da quella dell'ente locale di appartenenza ovvero strutturare l'azienda come un organo dell'ente locale, sia pure dotato di una spiccata autonomia. Si è preferita questa seconda soluzione nel timore che la prima tendesse ad esasperare il profilo tecnico-economico della gestione del pubblico servizio, mortificando al contrario ogni istanza di partecipazione democratica delle comunità locali al governo degli enti di servizio.

Operata tale scelta, si trattava poi di trovare un giusto equilibrio tra i poteri dell'ente locale di appartenenza e i poteri degli organi dell'azienda speciale. Detto punto di equilibrio si è ritenuto di individuare con l'affidamento all'ente locale del potere di dettare l'indirizzo generale della politica aziendale, riservando viceversa agli organi dell'azienda speciale ogni potere operativo. Si spiega così perchè all'organo collegiale dell'ente locale si sia riservato il potere di esaminare la relazione previsionale, formulando al riguardo eventuali osservazioni, di approvare il conto consuntivo, le tariffe dei pubblici servizi, le deliberazioni aziendali di contrazione di mutui e la tabella numerica del personale.

Passando a considerare la strutturazione interna dell'azienda speciale, si è ritenuto di ricalcarla a grandi linee su quella dettata dal codice civile per le società anonime. Si sono pertanto previsti tre organi: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. Particolarmente significativo appare l'affidamento della rappresentanza dell'azienda speciale al presidente e non più al direttore, pur rimanendo quest'ultimo il responsabile dell'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda.

Nelle considerazioni che precedono sono già implicite le linee direttrici cui si è ispirato il disegno di legge in tema di controlli sull'attività dell'azienda speciale.

Partendo dal presupposto che essa azienda costituisca un'impresa pubblica operante con strumenti tipicamente privatistici, si è ritenuto che le deliberazioni assunte dal con-

siglio di amministrazione non rivestano tecnicamente la qualifica di atti amministrativi e come tali non risultino soggette al sindacato di mera legittimità e tanto meno di merito da parte dell'organo regionale previsto dall'articolo 130 della Costituzione e possano quindi ritenersi immediatamente esecutive.

Posto che l'azienda speciale viene strutturata come un organo, sia pure autonomo, di un ente locale, si è poi ritenuto di poter mantenere un controllo di merito da esercitarsi nella forma dell'approvazione da parte dell'organo collegiale dell'ente locale di appartenenza dei più importanti atti di competenza del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale. Anzi, a voler essere più precisi sul piano tecnico, è stato previsto non tanto un controllo di merito quanto la attribuzione all'organo collegiale dell'ente locale del potere di assumere, in caso di contrasto con l'organo aziendale, le definitive determinazioni sui più importanti atti di competenza del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

È stato previsto che le deliberazioni dell'ente di appartenenza di cui sopra siano soggette al solo controllo di legittimità da parte degli organi regionali competenti.

Al fine di potenziare al massimo l'autonomia e l'agilità operativa delle aziende speciali, si è preferito rinviare ai regolamenti speciali delle singole aziende la determinazione delle norme da osservare per la gestione economica e finanziaria, per la contabilità e per la stipulazione dei contratti.

In tale prospettiva si giustifica l'ampiezza delle norme dirette a disciplinare la responsabilità degli amministratori, dei revisori dei conti, del direttore e del personale dell'azienda speciale. La disciplina normativa proposta parte dal presupposto che la gestione economica e finanziaria delle aziende speciali avvenga secondo canoni esclusivamente aziendalistici e quindi privatistici con conseguente disapplicazione del complesso regime della contabilità pubblica. Logico corollario di tale impostazione è che l'accertamento delle eventuali responsabilità sia per

danni arrecati all'azienda speciale che per danni arrecati a terzi, circoscritte alle sole ipotesi di dolo o di colpa grave, dovrà competere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Si è poi ritenuto di disciplinare il fenomeno dell'attività extraterritoriale delle aziende speciali, che — come è ben noto — costituisce una realtà di dimensioni cospicue e ormai irreversibili.

Infine, non poteva mancare un cenno in ordine alla disciplina di forme di cooperazione ed associazione tra aziende speciali per l'ipotesi che non sia risultato possibile dar vita ad un'unica azienda ovvero ad una azienda consortile.

Per completezza di esposizione è doveroso dare atto che, mentre in ordine alle linee generali del disegno di legge si è avuta l'adesione unanime sia della Commissione legislativa che del Consiglio generale, non sono mancate invece riserve in ordine a taluni specifici problemi. In particolare si è dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo 4 concernente il potere degli enti locali di assumere con diritto di privativa (e cioè in regime di monopolio) tutti quei servizi pubblici, non elencati dalla norma, in relazione ai quali il diritto di privativa si riveli necessario per la particolare natura del servizio o per la salvaguardia degli interessi delle rispettive collettività. Parimenti si è dubitato della legittimità costituzionale di alcuni profili dell'articolo 5 in tema di riscatto delle concessioni già in atto, essendosi da taluni ritenuto che i diritti quesiti dei concessionari dovessero rimanere intangibili.

Le considerazioni che precedono non intendono minimamente esaurire la tematica affrontata dal disegno di legge sulle imprese pubbliche degli enti locali. Esse vogliono costituire soltanto una traccia per la comprensione delle più importanti prese di posizione adottate al riguardo dall'organizzazione nazionale delle aziende municipalizzate, ISPEL, dei comuni e delle provincie, ANCI e UPI.

Con queste considerazioni abbiamo l'onore di presentare al Senato il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Le regioni, le provincie, i comuni e i consorzi tra enti locali provvedono, nell'ambito dei principi e secondo le norme generali stabilite dalla presente legge, all'assunzione e alla gestione dei servizi pubblici necessari al benessere e allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni da essi rappresentate.

Art. 2.

Le provincie e i comuni possono assumere i servizi pubblici che rispondano alla pubblica utilità ed alle esigenze di vita e di sviluppo delle rispettive collettività.

Possono venire costituiti, dalle provincie e dai comuni interessati, consorzi per la gestione integrata, secondo piani organici, di complessi di servizi pubblici di pertinenza degli enti locali partecipanti di cui risulti conveniente l'esercizio congiunto, ovvero di singoli servizi, qualora non ricorra tale convenienza.

Le regioni, per attività di interesse regionale, possono assumere i servizi pubblici che per la loro speciale natura e dimensione non siano assunti dagli enti locali o non possano essere ad essi delegati.

Art. 3.

I servizi pubblici degli enti locali e dei consorzi possono essere gestiti:

a) mediante la costituzione di azienda speciale, che verrà destinata alla gestione di uno o più servizi, previa valutazione della possibilità e convenienza tecnico-economica di un esercizio congiunto;

b) in economia, quando, per l'importanza limitata o per il carattere dei servizi,

non si ritenga di procedere alla costituzione di una azienda speciale;

c) in regime di concessione a terzi, quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui alla precedente lettera b), sussistano comprovate ragioni di impossibilità per la costituzione di una azienda speciale.

La concessione dovrà essere di preferenza accordata ad enti pubblici economici o a società a capitale interamente pubblico e non potrà avere una durata superiore ai dieci anni.

Art. 4.

Gli enti locali possono assumere i servizi pubblici con diritto di privativa quando la privativa si riveli necessaria in relazione alla particolare natura del servizio o per salvaguardare gli interessi delle rispettive collettività.

Qualora intendano esercitare il suddetto diritto di privativa, gli enti locali sono previamente tenuti ad ottenere con decreto del presidente della Giunta regionale l'espropriazione, salvo indennizzo, degli impianti e materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio delle eventuali imprese gerenti il servizio.

Per la determinazione dell'indennità si applicano i criteri fissati dal terzo e quarto comma dell'articolo seguente e la deliberazione di assunzione del servizio equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

Qualora il servizio pubblico sia già affidato in concessione a terzi, l'ente locale può assumere l'esercizio diretto in economia o a mezzo di azienda speciale mediante riscatto, con preavviso di almeno un anno.

In caso di riscatto è corrisposta al concessionario una indennità, determinata in base al valore industriale dell'impianto e del relativo materiale considerato utile agli effetti dell'esercizio, tenute presenti le clausole del contratto di concessione, le quote di ammortamento non maturate, le somme

versate a qualsiasi titolo dall'ente concedente e i contributi versati dagli utenti per qualsiasi spesa di impianto. È esclusa qualsiasi valutazione di lucro cessante.

In mancanza di accordo tra le parti, l'ammontare dell'indennità è determinato dall'ente locale in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da tecnici designati dall'ente stesso, salva opposizione del concessionario da proporsi innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria entro trenta giorni dalla comunicazione della perizia. Anche in pendenza di tale opposizione, l'ente locale, previo deposito dell'indennità come sopra determinata, potrà prendere immediato possesso dell'impianto e dei materiali inerenti al servizio.

Il concessionario è tenuto a trasferire all'ente locale il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità maturata dal personale.

Art. 6.

Per uno o più servizi gestiti in economia è istituita apposita commissione di vigilanza presieduta dal legale rappresentante dell'ente locale o del consorzio o da un suo delegato e nominata dal consiglio dell'ente tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa estranee al consiglio stesso. Per la nomina di tale commissione ogni consigliere dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi del numero dei componenti la commissione stessa.

La commissione di vigilanza, costituita da un minimo di due ad un massimo di sei componenti, oltre al presidente, è riunita di regola una volta al mese e formula osservazioni e proposte all'organo esecutivo e al consiglio dell'ente di appartenenza su tutto quanto attiene al buon funzionamento del servizio.

Art. 7.

Nel bilancio dello Stato sono iscritti annualmente appositi stanziamenti per assegnare i contributi occorrenti allo sviluppo delle imprese pubbliche degli enti locali previste dalla presente legge.

TITOLO II

ASSUNZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI

CAPO I

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE E LA REVOCA
DEI PUBBLICI SERVIZI

Art. 8.

L'assunzione, le modalità di gestione e la revoca dei pubblici servizi da parte della regione sono disciplinate con legge regionale nell'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Art. 9.

L'assunzione dei pubblici servizi da parte del comune o della provincia è deliberata dal consiglio comunale o provinciale. Qualora debbano assumersi più servizi, si provvederà con unica deliberazione.

La deliberazione di cui al comma precedente dovrà statuire se i servizi vengono assunti esercitando il diritto di privativa di cui all'articolo 4.

La deliberazione dovrà indicare gli obiettivi di benessere o di sviluppo economico e sociale della collettività che si intendono perseguire attraverso l'assunzione dei pubblici servizi e dovrà essere corredata da un progetto di massima che, per ciascuno dei servizi assunti, indichi:

- 1) l'oggetto, la finalità e l'interesse specifico del servizio;
- 2) le opere eventuali di impianto e il loro costo previsto;
- 3) i mezzi con cui l'ente intende far fronte alle spese di impianto;
- 4) il costo presunto della gestione del servizio e i mezzi per farvi fronte.

Nel caso di espropriazione di cui all'articolo 4, secondo comma, o di riscatto di cui all'articolo 5, la deliberazione deve indicare anche la consistenza particolareggiata degli

impianti e dei materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio e l'ammontare presumibile dell'indennità.

Nella deliberazione, con la quale il consiglio comunale o provinciale provvede alla assunzione dei servizi pubblici, dovrà specificarsi il modo in cui i servizi verranno gestiti, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali di revoca dell'assunzione di pubblici servizi devono essere motivate ed adottate con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri stessi.

La stessa disposizione si applica alle deliberazioni con cui si disponga il recesso dell'ente locale da un consorzio o la soppressione di aziende speciali.

Art. 11.

Per il finanziamento delle spese relative all'assunzione diretta dei pubblici servizi la Cassa depositi e prestiti è tenuta alla concessione dei mutui occorrenti ai comuni e alle provincie, anche attraverso la sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Ai fini di detti mutui non si applicano le limitazioni previste dalla legge comunale e provinciale e dalle altre disposizioni in vigore. La garanzia è concessa dallo Stato ove i comuni o le provincie non dispongano di cespiti delegabili.

Sugli stessi mutui è concesso dallo Stato un contributo trentacinquennale costante del 4,5 per cento, elevabile al 6 per cento per i comuni montani, del Mezzogiorno e delle isole e per quelli delle aree depresse del Centro-Nord.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà con appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato determinati annualmente con la legge di bilancio a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per provvedere all'impianto, all'ampliamento e all'esercizio di pubblici servizi le regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni nel limite stabilito dal numero 2) del primo comma dell'articolo 33 della presente legge. Le forme e le modalità di finanziamento sono disciplinate con legge regionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUI CONSORZI

Art. 12.

Nel caso di costituzione del consorzio, all'assunzione dei pubblici servizi da parte di ciascuno degli enti locali partecipanti verrà provveduto con la medesima deliberazione con cui il consiglio dell'ente locale dispone la partecipazione al consorzio da costituirsi oppure l'adesione, attraverso propria domanda o a seguito di invito ricevuto, al consorzio già costituito.

Con la medesima deliberazione dovrà specificarsi il modo in cui i servizi verranno gestiti, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 3.

Art. 13.

All'organizzazione dei consorzi di cui al presente capo, deve provvedersi mediante uno statuto consortile, nel quale devono determinarsi:

- 1) la sede, lo scopo, la denominazione e la durata del consorzio;
- 2) la composizione e la durata in carica dell'assemblea consortile, che non potrà comunque superare i cinque anni, le modalità per la nomina del presidente, l'indicazione del numero dei rappresentanti di ciascun ente e del modo della loro elezione, che deve garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici in seno ai consigli degli enti locali consorziati;
- 3) le cause di incompatibilità e di decadenza dei membri dell'assemblea consortile e le modalità per la loro surrogazione;

4) le forme di convocazione dell'assemblea consortile e i casi e le modalità del suo scioglimento;

5) la costituzione di altri organi consortili con funzioni esecutive o di rappresentanza del consorzio;

6) le quote di partecipazione e le modalità di versamento delle stesse;

7) le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite;

8) le condizioni per l'eventuale ammissione al consorzio, su loro domanda o su invito, di altri enti locali;

9) i casi di esclusione e di recesso;

10) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati;

11) le norme relative alla cessazione del consorzio e alla devoluzione del patrimonio;

12) tutte le altre norme necessarie alla organizzazione e al proficuo funzionamento del consorzio.

Lo statuto consortile è adottato con apposita deliberazione dagli enti locali partecipanti all'atto della assunzione dei pubblici servizi. Lo stesso procedimento deve seguirsi per il caso di sua modificazione.

Art. 14.

L'assemblea consortile, quando ne ravvisi la necessità per l'attuazione delle finalità del consorzio, potrà rivolgere ad altri enti locali, oltre quelli originariamente partecipanti, l'invito ad aderire al consorzio.

Può essere consentita la partecipazione ai consorzi e può essere rivolto invito di adesione ai comuni che, sebbene non ricadenti nell'ambito territoriale consortile, abbiano interesse ad avvalersi di singoli servizi gestiti dai consorzi.

Negli statuti dei consorzi potrà essere previsto che, con deliberazione dell'assemblea consortile, il consorzio venga esteso a nuovi servizi oltre quelli che ne formavano oggetto sin dalla costituzione.

Art. 15.

Ai consorzi è consentito di emettere obbligazioni, nonchè di promuovere la costituzione di fondi di sviluppo delle imprese pubbliche locali, cui possono aderire i consorzi e altri enti locali operanti nella regione.

Ai consorzi si applicano anche le disposizioni, di cui ai primi quattro commi del precedente articolo 11, e sui mutui è concesso dallo Stato un contributo trentacinquennale costante del sei per cento.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali sulle aziende speciali

Art. 16.

Le aziende speciali regionali sono istituite con legge regionale per i fini previsti dall'articolo 1 e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge.

Con la stessa legge regionale, vengono fissate le norme per l'organizzazione delle aziende e si determinano i modi in cui si può far luogo alla loro soppressione e alla loro fusione.

Art. 17.

La legge regionale di cui all'articolo precedente fissa in particolare le modalità per la nomina, il numero, la durata in carica, le incompatibilità e la revoca degli amministratori delle aziende speciali regionali e le indennità di carica spettanti agli amministratori stessi.

Con la stessa legge regionale sono anche stabilite le norme per la gestione economica e finanziaria, per la contabilità, per la resa dei conti, per la vigilanza e i controlli sugli atti delle aziende speciali regionali.

Art. 18.

Le aziende speciali istituite dagli enti locali o dai loro consorzi hanno il compito dell'efficiente ed economica gestione dei pubblici servizi locali nell'ambito delle direttive loro impartite dall'ente di appartenenza.

Le aziende speciali costituiscono imprese pubbliche degli enti locali, dotate di propria autonomia e distinte dall'amministrazione ordinaria degli enti locali stessi, con bilancio e contabilità separati.

Per il conseguimento dei propri compiti e per l'efficienza e lo sviluppo dei servizi loro affidati le aziende amministrano il fondo di dotazione ad esse conferito dagli enti locali, sia originariamente sia con stanziamenti successivi, nonché i propri fondi di riserva o di ammortamento, autorizzati dal regolamento speciale.

In funzione dei propri compiti le aziende hanno un proprio patrimonio, costituito dai beni ed impianti che ad esse conferisca, inizialmente o successivamente, l'ente locale, dai propri beni, impianti, macchinari e materiali e da proprie acquisizioni od incrementi patrimoniali.

A tutte le aziende speciali è riconosciuta piena capacità per il compimento dei negozi giuridici necessari all'assolvimento dei loro compiti e per stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Art. 19.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda speciale, in quanto non sia direttamente disposto dalla legge, dovrà provvedersi, con la stessa deliberazione di assunzione dei pubblici servizi da essa gestiti, alla adozione di un regolamento speciale che in particolare determini:

- 1) gli scopi dell'azienda, la sua denominazione e la sede;
- 2) il fondo di dotazione dell'azienda, nell'ammontare conferito e con la possibilità di ulteriori conferimenti e reintegrazioni, e le norme per la ripartizione degli utili e delle perdite e la costituzione dei fondi di riserva e di ammortamento;

3) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, i motivi di incompatibilità e di decadenza, le modalità di surrogazione, le attribuzioni del presidente e di chi eventualmente lo sostituisce e dei suoi membri, le modalità relative alla convocazione e allo svolgimento delle sedute del consiglio stesso;

4) il numero dei componenti e le norme relative alle riunioni e alle deliberazioni del collegio dei revisori, alle cause di incompatibilità e di decadenza e alla surrogazione dei suoi membri;

5) i casi e le modalità di scioglimento del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori;

6) le modalità per la discussione e la consultazione con i lavoratori e le loro rappresentanze sui più rilevanti problemi della programmazione aziendale, della organizzazione interna e della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro;

7) le norme da osservare per la gestione economica, per la contabilità, per i contratti e per le spese e opere da eseguirsi in economia;

8) le modalità relative alla nomina, al trattamento economico e normativo ed ai motivi di incompatibilità del direttore;

9) le norme relative al servizio di tesoreria o di cassa;

10) tutte le altre principali disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

Ove si tratti di consorzi, l'adozione del regolamento speciale di organizzazione e funzionamento dell'azienda speciale è demandata all'assemblea consortile.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'azienda speciale e rapporti con l'ente locale

Art. 20.

Organi dell'azienda speciale sono:

- a) il consiglio di amministrazione;

- b) il presidente del consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione, nominato dal consiglio dell'ente locale al di fuori dei propri componenti e dei dipendenti dell'ente locale stesso tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa, è composto da un numero dispari di membri, compreso il presidente, non inferiore a tre e non superiore a nove; i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica sino alla nomina da parte dell'ente locale del nuovo consiglio di amministrazione.

Il presidente è nominato dal consiglio dell'ente locale con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

Nella nomina dei membri del consiglio di amministrazione ogni membro del consiglio dell'ente locale dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri di amministrazione da eleggere.

Alle nomine il consiglio dell'ente locale provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il suo presidente e l'organo esecutivo.

Il consiglio di amministrazione dovrà essere rinnovato nel caso in cui, durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio dell'ente locale o nella maggioranza degli enti consorziati a seguito di elezioni.

A favore del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è concessa una indennità la cui entità è stabilita dal consiglio dell'ente locale.

Art. 22.

Al consiglio di amministrazione compete di:

- a) predisporre la relazione previsionale;
- b) deliberare il conto consuntivo;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) determinare le tariffe dei pubblici servizi;

d) deliberare la contrazione di mutui;

e) deliberare la tabella numerica del personale;

f) deliberare la nomina e la cessazione dal servizio del direttore e del personale aziendale, nonché irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura;

g) deliberare l'eventuale nomina del tesoriere o del cassiere;

h) deliberare i regolamenti interni di servizio;

i) deliberare l'alienazione o l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, nonché la stipulazione dei contratti;

l) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonché sulle relative transazioni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 23;

m) deliberare inoltre tutti gli altri provvedimenti occorrenti per il funzionamento dell'azienda speciale che per legge o per statuto consortile non competano ad altri organi.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 23.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'azienda speciale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, può stare in giudizio, senza necessità della previa deliberazione di cui all'articolo 22, lettera l), quando si tratti della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, firma gli atti che comportano impegni per l'azienda, sovrintende al buon funzionamento dell'azienda, vigila sull'operato del direttore ed esercita le altre attribuzioni

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

devolutegli dal regolamento speciale. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione necessari per garantire il funzionamento dell'azienda e li sottopone a ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

Il presidente può delegare a uno o più membri del consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze, nonchè la firma degli atti che comportino impegni per l'azienda.

Art. 24.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal consiglio dell'ente locale con voto limitato a due nomi. I membri del collegio durano in carica cinque anni, non sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone estranee ai consigli e dotate di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.

Il collegio dei revisori provvede nella prima seduta alla elezione del presidente.

Al collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui al secondo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 21.

Art. 25.

Al collegio dei revisori spetta di vigilare sulla regolarità amministrativa e contabile ed in generale sulla gestione finanziaria dell'azienda.

Il controllo da parte del collegio dei revisori e la relazione al consiglio dell'ente locale sulle risultanze emergenti sono effettuati, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogniqualvolta lo richieda la maggioranza dei membri del collegio dei revisori o un terzo dei membri del consiglio dell'ente locale.

Il collegio dei revisori non assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

I componenti del collegio dei revisori hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti contabili relativi agli atti compiuti dagli amministratori, dal direttore e dagli impiegati.

Art. 26.

Al direttore compete di:

a) soprintendere all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda;

b) dirigere l'intero personale degli impiegati e salariati dell'azienda;

c) adottare, nei casi ed in conformità alle norme stabilite dal regolamento speciale, la sanzione disciplinare della censura e, per le sanzioni più gravi, fare proposte al consiglio di amministrazione;

d) provvedere alla sospensione cautelare nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;

e) informare di volta in volta il consiglio di amministrazione di tutto ciò che può avere importanza nell'amministrazione dell'azienda speciale e provocare da esso i provvedimenti reputati opportuni per la conservazione, il funzionamento e l'incremento di questa;

f) presentare al consiglio di amministrazione, alla fine di ogni mese, una relazione sull'andamento dell'azienda;

g) presentare al consiglio di amministrazione il conto economico consuntivo;

h) stipulare i contratti di utenza;

i) controfirmare i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli di entrata e di uscita, firmare la corrispondenza e tutti gli atti in genere dell'azienda speciale che non spettino al presidente.

Il direttore assiste di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione e provvede ad eseguire le relative deliberazioni.

Art. 27.

All'ente locale o al consorzio compete la determinazione dell'indirizzo cui l'azienda speciale deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e la emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Spetta al consiglio dell'ente locale:

a) nominare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione;

b) nominare i membri del collegio dei revisori;

c) formulare programmi pluriennali per lo sviluppo dell'azienda, nei quali siano contenute direttive circa l'espansione ed il potenziamento del servizio, i nuovi investimenti, i modi di finanziamento, i criteri generali di gestione, la politica tariffaria, e del personale, il coordinamento con altre aziende;

d) sulla base della verifica dello stato di attuazione del programma e del giudizio sui risultati raggiunti, approvare la relazione previsionale predisposta dal consiglio di amministrazione, formulando al riguardo eventuali osservazioni;

e) approvare il conto consuntivo;

f) approvare le tariffe dei pubblici servizi;

g) approvare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di contrazione di mutui;

h) approvare la tabella numerica del personale;

i) deliberare le modifiche del regolamento speciale;

l) deliberare la fusione con altre aziende speciali;

m) deliberare le forme di cooperazione ed associazione con altre aziende speciali, adottando lo schema delle relative convenzioni.

In caso di grave o reiterata inosservanza delle direttive di cui al primo e al secondo comma, lettera c), del presente articolo da parte del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, previa motivata contestazione alla quale è consentito presentare controdeduzioni nel termine di venti giorni, il consiglio dell'ente locale può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata e adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri stessi.

Art. 28.

Nel caso di costituzione di un consorzio ai sensi del capo II del titolo secondo della presente legge, le competenze conferite al consiglio dell'ente locale vengono esercitate dall'assemblea consortile.

SEZIONE TERZA

Contabilità e finanza delle aziende speciali

Art. 29.

Entro il 15 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone e delibera una relazione previsionale nella quale indica:

a) il riassunto dei dati dell'ultimo conto economico nonché di quelli successivamente intervenuti e la loro valutazione in rapporto allo stato di attuazione del programma formulato dal consiglio dell'ente locale;

b) il prevedibile andamento successivo della gestione aziendale;

c) un programma, da predisporre tenendo conto delle direttive contenute nel programma pluriennale formulato dal consiglio dell'ente locale, in cui sia fornita la indicazione dei miglioramenti, degli ampliamenti degli impianti e delle attrezzature, delle trasformazioni degli impianti e della organizzazione dei servizi, cui l'azienda intende provvedere nel corso dell'anno, con la specificazione dei modi di finanziamento;

d) tutti gli altri dati utili per un ponderato esame delle previsioni aziendali.

La relazione è trasmessa al consiglio dell'ente locale entro otto giorni dalla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 30.

La relazione previsionale predisposta dal consiglio di amministrazione è sottoposta

all'approvazione del consiglio dell'ente locale, previo invio di copia dei documenti relativi ai singoli suoi membri almeno dieci giorni prima.

Le eventuali previsioni di disavanzo o di conferimento di utili sono iscritte nel bilancio di previsione dell'ente locale negli appositi titoli di parte corrente o in conto capitale, per la spesa e per l'entrata, in relazione alle componenti economiche della gestione prevista. Nel caso di azienda speciale consortile dette previsioni sono iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi enti locali in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

I consigli degli enti locali debbono disporre l'erogazione delle somme previste in bilancio a copertura delle perdite di esercizio in rate bimestrali anticipate.

Art. 31.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, comprendente il conto patrimoniale e quello economico, redatti sulla base degli schemi allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, corredato di una relazione e degli allegati necessari alla chiarezza e comprensione del conto medesimo, esprimendo inoltre il proprio parere su ciascuna parte del conto e sul risultato complessivo e finale ed esponendo i criteri seguiti ed i provvedimenti che si reputano opportuni per conseguire miglioramenti ed economie.

Entro lo stesso termine il collegio dei revisori riferisce con propria relazione al consiglio dell'ente locale sui risultati dell'esercizio, sulle verifiche effettuate, anche con sue osservazioni e proposte.

Art. 32.

Il conto consuntivo, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, è inviato in copia ai membri del consiglio dell'ente locale e resta depositato per un mese presso la segreteria dell'ente o degli enti locali interes-

sati in modo che tutti gli elettori, gli enti ed associazioni interessate possano prenderne visione e presentare al consiglio dell'ente locale eventuali osservazioni.

Il conto consuntivo dell'azienda speciale è sottoposto all'approvazione del consiglio dell'ente locale nella prima sessione dopo la scadenza del deposito in visione agli elettori.

L'eventuale eccedenza del disavanzo rispetto a quella iscritta nel bilancio di previsione degli enti locali sarà iscritta nella parte della spesa del bilancio degli enti stessi dell'esercizio successivo, nei modi previsti dal penultimo comma dell'articolo 30.

Art. 33.

Le aziende speciali possono contrarre mutui alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento dei mutui precedentemente contratti non raggiungano complessivamente una cifra annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui, le aziende speciali possono rilasciare, a favore dei mutuanti, delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal n. 2 del primo comma del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente del consiglio di amministrazione e dal tesoriere dell'azienda.

Art. 34.

Nei limiti delle esigenze del buon funzionamento dell'esercizio corrente, le aziende speciali possono provvedere con deliberazione ordinaria ad aperture di credito a scadenza o a revoca, ad anticipazioni a breve termine e ad altre normali operazioni di credito aventi scadenza non superiore a dodici mesi.

Art. 35.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e tutti gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, gli istituti e le sezioni abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè gli istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere a investimenti di capitali in imprese industriali, sono autorizzati a concedere mutui e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui all'articolo precedente, le quali sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei suddetti enti o istituti finanziari.

SEZIONE QUARTA

Controlli sull'azienda speciale

Art. 36.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo seguente, sono immediatamente esecutive e devono, a pena di loro decadenza, essere trasmesse per estratto entro otto giorni al consiglio dell'ente locale di appartenenza.

Art. 37.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del primo comma dell'articolo 22 e i provvedimenti che vincolano i futuri esercizi, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soggetti alla speciale approvazione del consiglio dell'ente locale.

Nel termine di quindici giorni dalla data del loro ricevimento il consiglio dell'ente locale deve pronunciarsi, salvo quanto disposto dall'articolo 32, secondo comma.

In caso di approvazione da parte del consiglio dell'ente locale le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale divengono esecutive. Qualora viceversa non ritenga di poter concedere la propria approvazione, il consiglio dell'ente locale dispone il rinvio della deliberazione al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale con le proprie osservazioni.

Se il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale accoglie integralmente le osservazioni formulate dal consiglio dell'ente locale nel termine di otto giorni dal ricevimento di queste ultime, la deliberazione diviene esecutiva.

In caso diverso la decisione definitiva compete al consiglio dell'ente locale che, sentiti il presidente e il direttore dell'azienda, deve deliberare nel termine successivo di quindici giorni.

È fatto obbligo di comunicare ai singoli enti locali le deliberazioni dei consigli di amministrazione delle aziende speciali consortili concernenti i punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del primo comma dell'articolo 22 della presente legge.

Art. 38.

Le deliberazioni del consiglio dell'ente locale di cui all'articolo precedente sono sottoposte al controllo degli organi regionali.

L'invio delle deliberazioni suddette all'organo di controllo competente viene effettuato entro otto giorni dalla loro adozione.

Le medesime diventano esecutive se, entro venti giorni dal ricevimento, l'organo di controllo non notifica al consiglio dell'ente locale una ordinanza motivata che le annulli per vizi di legittimità.

Art. 39.

I termini stabiliti nella presente sezione sono perentori. In difetto di decisione degli organi di controllo entro i termini stabiliti le deliberazioni si intendono approvate e diventano esecutive.

SEZIONE QUINTA

I dipendenti delle aziende speciali

Art. 40.

Il rapporto di lavoro del direttore, dei dirigenti, degli impiegati e dei salariati è di diritto privato.

Tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e i problemi che abbiano riflesso sulle condizioni di lavoro sono contratti fra le aziende speciali e le loro associazioni e i sindacati dei lavoratori.

Il trattamento economico, normativo e previdenziale minimo del direttore e dei dipendenti è quello derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti integrativi di settore e aziendali e dalle leggi generali vigenti.

Le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende speciali sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

È consentito al personale delle aziende speciali regolarmente assunto il trasferimento ad altra azienda su richiesta del dipendente e con l'assenso delle due aziende interessate, ovvero su richiesta di un'azienda e con l'assenso dell'interessato e dell'altra azienda. In tal caso opera la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza.

SEZIONE SESTA

Responsabilità degli amministratori e dipendenti delle aziende speciali

Art. 41.

Gli amministratori, il direttore e i dipendenti dell'azienda speciale sono tenuti a risarcire l'azienda dei danni arrecati con dolo o colpa grave o derivati da violazioni di doveri d'ufficio.

Se il fatto dannoso sia imputabile a più persone, esse sono tenute in solido al risarcimento. Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, gli stessi saranno te-

nuti a risarcire il danno in proporzione delle rispettive colpe.

Sono esenti da responsabilità gli amministratori che per legittimi motivi non abbiano preso parte alla deliberazione da cui sia derivato il danno o che abbiano fatto constare in tempo nel verbale il proprio dissenso.

Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine e semprechè l'ordine stesso non fosse manifestamente illegittimo. Il dipendente, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo si applicano anche ai membri del collegio dei revisori, qualora il danno subito dall'azienda speciale sia imputabile per dolo o colpa grave, in via esclusiva o concorrente, ad omesso, ritardato o comunque negligente esercizio dei loro poteri di vigilanza.

Art. 42.

Le aziende speciali debbono garantirsi e garantire gli amministratori, il direttore e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività di servizio aziendale, senza diritto di rivalsa salvo il caso di colpa grave o di dolo.

Art. 43.

Le azioni di risarcimento di cui ai precedenti articoli vanno promosse innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore nella cui circoscrizione ha sede l'azienda speciale.

Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 44.

Il direttore dell'azienda speciale, che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i dirigenti dei singoli servizi, di fatti imputabili a dipendenti dell'azienda che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 41, deve riferirne senza indugio al presidente del consiglio di amministrazione e, per conoscenza, al presidente del collegio dei revisori, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Compete al consiglio di amministrazione di accertare se sussistano gli estremi dell'illecito adottando al riguardo una motivata deliberazione e, se del caso, di promuovere, sentito il collegio dei revisori, l'azione di risarcimento nei confronti dei presunti responsabili.

Se il fatto dannoso sia imputabile ad uno o più amministratori o membri del collegio dei revisori, i poteri di cui al precedente comma spettano al consiglio dell'ente locale, omissis il parere del collegio dei revisori se l'illecito sia imputabile ad uno o più membri di tale collegio.

Art. 45.

Restano ferme le ulteriori responsabilità penali e disciplinari a carico degli amministratori, dei membri del collegio dei revisori, del direttore e del personale dipendente dell'azienda speciale per i fatti di cui agli articoli precedenti qualora ne ricorrano gli estremi.

SEZIONE SETTIMA

Fusione di aziende speciali

Art. 46.

La fusione di più aziende speciali è deliberata dal consiglio dell'ente locale interessato, che, con lo stesso atto deliberativo, determina le relative modalità dell'unica azienda da costituirsi.

Allo stesso organo compete l'adozione del nuovo regolamento speciale e la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione di fusione e non siano nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, rimangono in funzione gli organi delle singole aziende speciali. I singoli consigli di amministrazione, in tale periodo, non potranno compiere che atti di ordinaria amministrazione.

Art. 47.

Le operazioni di fusione delle aziende speciali nonché di incorporazione delle società, il cui capitale appartenga interamente ad aziende speciali, sono esenti da tassa di bollo e di registro e non danno luogo ad accertamenti di plusvalenze agli effetti dell'imposta sui redditi mobiliari.

Le plusvalenze accertate dovranno essere iscritte nel fondo di riserva della costituenda azienda speciale.

SEZIONE OTTAVA

Attività extraterritoriale delle aziende speciali

Art. 48.

Gli enti locali che intendono giovare dell'esercizio dei servizi pubblici di cui alla presente legge, gestiti da altri enti locali o consorzi di economia o a mezzo di azienda speciale ovvero concessi a terzi, qualora siano risultate insussistenti le condizioni per una gestione consortile, possono chiederne la estensione al loro territorio.

La deliberazione di estensione deve contenere apposito schema di convenzione da stipularsi successivamente con l'ente locale o consorzio e con l'azienda speciale ovvero con l'impresa concessionaria.

La convenzione deve regolare i rapporti economici, le condizioni generali e partico-

lari di gestione e le forme di consultazione periodica degli enti contraenti al fine di regolare le norme di esercizio del servizio e i suoi futuri sviluppi.

Art. 49.

Le aziende speciali regionali possono operare anche nel territorio di altre regioni contermini, secondo preordinate intese tra le regioni interessate.

SEZIONE NONA

*Cooperazione e associazione
delle aziende speciali*

Art. 50.

Le aziende speciali di un medesimo ente locale o consorzio ovvero anche di enti locali o consorzi diversi danno vita a forme di cooperazione e associazione fra loro sia ai fini del coordinamento delle gestioni nell'ambito di dimensioni più convenienti dal punto di vista tecnico-economico, quando non sia risultata possibile la creazione di un'unica azienda ovvero di un consorzio, sia ai fini di far fronte in modo coordinato alle esigenze inerenti agli acquisti, agli aggiornamenti nella organizzazione aziendale, all'addestramento del personale, agli studi sui costi di produzione, alla informazione tecnica, alla ricerca scientifica e ad ogni altra esigenza dei servizi pubblici.

Tali associazioni e cooperazioni hanno carattere volontario e sono decise con deliberazioni dei consigli degli enti locali interessati e regolate con convenzioni stipulate dalle aziende stesse.

Art. 51.

Le aziende speciali regionali collaborano con le aziende speciali degli altri enti locali e consorzi e prestano a queste ultime assistenza e sostegno per lo sviluppo tecnologico e per la gestione di servizi pubblici locali e di servizi pubblici regionali, decentrata

agli enti locali e a loro consorzi a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Nel caso di riscatto di servizio pubblico affidato in regime di concessione, gli enti locali, i consorzi o le aziende speciali si sostituiscono al concessionario nei contratti attivi e passivi in corso con i terzi per l'esercizio del servizio e con il personale addetti, purchè i contratti siano stati stipulati e il personale assunto prima del preavviso di un anno indicato dall'articolo 5, primo comma, della presente legge.

Al personale è riconosciuta la pregressa anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello goduto nella gestione precedente il riscatto.

Degli oneri derivanti da detti contratti con i terzi sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Art. 53.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali provvedono a deliberare la riorganizzazione delle aziende speciali esistenti e la nuova formulazione dei relativi regolamenti speciali per adeguarli alle norme di organizzazione e di gestione previste dalla presente legge.

Art. 54.

Sono abrogati:

il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

gli articoli 261, 262, 263 e 264 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, incompatibili con la presente legge;

tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.